



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	<u>1711</u>
del	<u>15 DIC. 2020</u>

OGGETTO: TAR Puglia – Bari. Ricorrente la sig.ra B.F. c/ ASL BA per l’ottemperanza della sentenza n. 1649/2014 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Nomina avvocato interno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l’assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE


- con ricorso R.G. n. 173/2016, la sig.ra B.F. si rivolgeva al TAR Puglia – Bari per l’ottemperanza della sentenza n. 1649/2014 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, resa nel giudizio R.G. n. 1189/2002, promosso dalla stessa per accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata, con vittoria di spese di lite;
- con sentenza n. 527/2017, il TAR Puglia – Bari dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo al pagamento delle spese legali relative alla sentenza n. 1649/2014 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, attesa la liquidazione della ASL BA con determinazione dirigenziale n. 6433 del 13.05.2016, e dichiarava il proprio difetto di

giurisdizione, sussistendo sulla stessa la giurisdizione della Corte dei Conti;


- la sig.ra B.F. promuoveva ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale per la Puglia che, con ordinanza n. 3/2019, sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione quanto alla domanda di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario in funzione del giudice di lavoro;
- con ordinanza del 14.01.2020, la Corte Suprema di Cassazione – Sez. Unite Civili dichiarava la giurisdizione del TAR Puglia in funzione di giudice dell'ottemperanza e, conseguentemente, cassava la sentenza n. 527/2017 del TAR Puglia, dinanzi al quale rimetteva le parti per la prosecuzione del giudizio;
- con ricorso in riassunzione, notificato in data 12.11.2020, prot. az. n. 161879/2020, la sig.ra B.F., per tramite dell'avv. Vito Petrarota, ricorreva al TAR Puglia – Bari per l'ottemperanza della sentenza n. 1649/2014 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro.

RITENUTO l'interesse della ASL BA a costituirsi nel giudizio in oggetto, per tutelare gli interessi e ragioni della stessa, per tramite di difensore avvocato interno.


Il Funzionario istruttore dott.ssa Anastasia Magurano



Il Responsabile del Procedimento avv. Libera Valla



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

- di costituirsi nel giudizio in oggetto, conferendo procura speciale per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda all'avv. Libera Valla del Foro di Bari, avvocato interno.

